

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che** Secondo il disposto dell'art. 174, comma 1, D. Lgs 267/2000 (TUEL) – *Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati* – l'Ente locale, per il tramite di una deliberazione della Giunta comunale, predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione e li presenta all'organo consiliare, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, nel rispetto delle nuove tempistiche di bilancio introdotte nel panorama normativo nazionale con il D.M. 25/07/2023;

**PREMESSO CHE** il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**RICHIAMATO** l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**CONSIDERATO** che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

**DATO ATTO** che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

**CONSIDERATO** che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

**DATO ATTO** pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

**DATO ATTO** che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2025-2027;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 12 del 12.04.2024 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2023;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

**RITENUTO** di dover provvedere in via prudenziale all'Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (comma 862 art. 1 L. 145/2018), che viene confermato per il 2025 in € 22.480,00 nelle more della deliberazione di Giunta Comunale di quantificazione del fondo garanzia debiti commerciali da approvarsi entro il 28 febbraio;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 01/02/2025 avente ad oggetto: Adozione del Programma Triennale dei lavori pubblici 2025-2027 ed approvazione elenco annuale 2025 ;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 01/02/2025 avente ad oggetto: Adozione dello schema del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 01/02/2025 avente ad oggetto: Schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;

**VISTE** le Determinazione delle tariffe per l'anno 2025:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17.01.2025 avente ad oggetto: Canone Unico Patrimoniale - Conferma Tariffe per l'anno 2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 01/02/2025 avente ad oggetto: Destinazione proventi C.D.S. anno 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 01/02/2025 avente ad oggetto: Servizi a domanda individuale;

**RICHIAMATO** il PEF 2024-2025 approvato da EGRIB con determinazione n. 60 del 04.04.2024 e dal Consiglio Comunale con DCC N. 13 del 12.04.2024;

**CONSIDERATO** che lo schema di bilancio 2025-2027 è stato predisposto confermando le aliquote IMU e Addizionale Irpef comunale;

**RITENUTO** di confermare il valore delle aree fabbricabili di cui alla delibera di Giunta comunale n. 83 del 07.06.2018;

**DATO ATTO** che il Comune di TITO non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**VISTO** l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

**TENUTO CONTO** che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

**VISTO** l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2025-2027, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;

**TENUTO CONTO** che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio

di previsione finanziario 2025-2027;

**VISTO** pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2025-2027, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;

**VISTO** lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

**DATO ATTO** che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo Esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità e nel rispetto di quanto previsto dal DM del 24.12.2024;

**CONSIDERATO** che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno trasmessi ai Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di competenza;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

*Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge:*

## **D E L I B E R A**

**DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2025-2027, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;

**DI APPROVARE**, lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, che allegato sotto la lettera "A" ne forma parte integrante e sostanziale;

**DI PROPORRE** all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio e la nota integrativa, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;

**DI DARE ATTO** che il suddetto schema di bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica;

**DI DARE ATTO** che lo schema di bilancio 2025-2027 viene approvato è stato predisposto confermando le aliquote IMU e Addizionale Irpef comunale;

**DI TRASMETTERE** gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**DI DEPOSITARE** gli atti, unitamente agli allegati, ai Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di legge;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267